



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte 2 Bari n.1050\2025- Contributo Consortile

I terreni sopraelevati rispetto ai canali di bonifica non beneficiano di alcun beneficio consortile e , pertanto, sono esclusi dal pagamento del Tributo 630

Avv.Giuseppe MAPPA

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:

DILISO FRANCESCO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
DAMMACCO CHIARA, Giudice

in data 11/12/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2381/2020 depositato il 07/09/2020

proposto da

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

contro

Resistente_1 - CF_Resistente_1

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 2324/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 6 e pubblicata il 08/11/2019

Atti impositivi:

- SOLLECITO PAGAM n. xxxxxxxxxxxxxxxCONTR. CONSORT. 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso d'appello n. 2381/2020 il Consorzio di Bonifica xxxxxxxxxx ha impugnato la sentenza n. 2324/6/2019 della CTP di Bari, depositata l'8/11/2019, con cui la CTP ha accolto il ricorso dello stesso annullando il sollecito di pagamento, meglio indicato in epigrafe, col quale si ingiunge il pagamento della somma di € xxxxxxxxx a titolo di contributo consortile per l'anno 2015, disponendo la compensazione delle spese di lite.

Il Consorzio ha concluso per la riforma della sentenza di prime cure con la conferma dell'impugnato atto di sollecito di pagamento, meglio in epigrafe indicato, e con la condanna della contribuente al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

Con rituali controdeduzioni in data 28/09/2020 si è costituita la contribuente sig.ra xxxxxxxxxxx che ha concluso per il rigetto dell'appello dell'Ufficio, con la conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del difensore dichiaratasi antistataria.

All'udienza dell'11/12/2024, sentito il Relatore e udita l'Avv. xxxxxxxx , difensore della contribuente, in collegamento da remoto, che ha insistito per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di prime cure, la Corte ha dichiarato, in via preliminare, la contumacia della xxxxxxxxxdando atto dell'assenza del difensore del Consorzio appellante.

Terminata la discussione la causa è stata introitata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) L'appello del Consorzio è infondato.

Come già precisato con la sentenza di prime cure la perizia del xxxxxxxxxxx non contiene una specifica contestazione delle circostanze di fatto rappresentate dalla difesa del ricorrente in ordine allo stato dei luoghi come risultante dalla perizia stragiudiziale, depositata in primo grado dalla difesa della contribuente, da cui emerge l'assenza di qualsiasi beneficio idraulico per gli immobili de quibus da parte della rete consortile.

Osserva, inoltre, il Collegio che, come precisato con la predetta perizia stragiudiziale prodotta in primo grado dalla difesa della contribuente, **date le caratteristiche altimetriche dei fondi che si appartengono alla contribuente, va escluso qualsiasi beneficio derivante dalle opere di bonifica per essere gli stessi siti a quote considerevolmente più alte rispetto al canale e ben oltre le sponde della piana alluvionale che si sviluppa**

in adiacenza allo stesso. Conclude, infatti, detta perizia, redatta dal Dottxxxxxx2, che tale beneficio sarebbe da escludersi, e comunque non conseguibile, anche nell'ipotesi in cui l'opera di bonifica rappresentata dal torrente Luogo_1 fosse stata oggetto di regolare manutenzione, attesa la elevata posizione altimetrica dei fondi de quibus.

Tali osservazioni peritali, che il Collegio integralmente condivide, dimostrano che i fondi appartenenti alla contribuente non riceverebbero, comunque, alcun beneficio dalle predette opere di bonifica.

2) Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello, proposto dal Consorzio di Bonifica xxxxxxxxxx, è infondato e va, pertanto, rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza e con l'annullamento dell'impugnato sollecito di pagamento.

3) Le spese del presente giudizio di gravame seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 4) rigetta l'appello principale proposto dal Consorzio di Bonifica xxxxxxxxxx e, in integrale conferma della sentenza di prime cure, annulla l'impugnato sollecito di pagamento, meglio in epigrafe indicato; condanna il Consorzio di Bonifica xxxxxxxxxx, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio di gravame, che si liquidano in € 600,00, oltre ad accessori di legge se dovuti, in favore del difensore della contribuente, sig.ra xxxxxxxxxx , Avvxxxxxxxxxxx , dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93, 1° comma, c.p.c.. x